

## **CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO**

Viste le clausole del CCNL – Comparto Regioni – Enti Locali 1998/2001 stipulato in data 1° aprile 1999 e il relativo sistema di classificazione professionale ed il CCNL – Comparto Regioni – Enti Locali del 22 gennaio 2004, del 11 aprile 2008 e del 31 luglio 2009 nonché quello del 21 maggio 2018 Funzioni locali e quello del 16.11.2022;

Vista la determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ R.G. n. \_\_\_\_ esecutiva del Funzionario dell'Area Economico - Finanziaria con la quale si disponeva di assumere in servizio a tempo determinato, 12 mesi e parziale, (part-time 83,33%), il candidato classificatosi al secondo posto e risultato vincitore nella persona di \_\_\_\_\_ a decorrere dal 01.02.2023, nella categoria B3 – posizione economica B3 e si approvava il relativo schema di contratto individuale di lavoro;

TRA

La Dott.ssa Di Vittorio Priscilla, di seguito identificato quale datore di lavoro, la quale interviene non in proprio conto bensì per la qualifica rivestita in qualità di Responsabile dell'Area Economico - Finanziario - del Comune di Valle Castellana;

E

Il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito identificato quale lavoratore;

SI CONVIENE E SI STIPULA

### **IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 83,33% E DETERMINATO, 12 MESI CON L'OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE SEGUENTI:**

1. Il presente contratto decorre dal 01.02.2023. Il lavoratore, salvo il verificarsi delle condizioni risolutive di cui al successivo punto 11, dovrà prendere servizio in data 01.02.2023 presentandosi alle ore \_\_\_\_\_ presso gli Uffici relativi all'Area sotto indicata. Dalla data di presa in servizio per il lavoratore discenderanno tutti gli effetti connessi all'attività lavorativa di pubblico impiego che presterà a favore del Comune di Valle Castellana. La prestazione lavorativa sarà svolta secondo l'orario concordato con il Responsabile dell'Area, secondo gli ordini di servizio impartiti volta per volta e secondo il calendario scolastico.
2. La categoria professionale di appartenenza è la seguente: "B3" stante il disposto di cui al nuovo Ccnl. FL 2019/2021, che prevede al Titolo III – Ordinamento Professionale, Capo I, un nuovo sistema di classificazione del personale (artt. 11-13).
3. Il profilo professionale attribuito è il seguente: "ESECUTORE TECNICO – AUTISTA SCUOLABUS".
4. In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti funzioni secondo quanto previsto nella parte relativa ai profili professionali, funzioni riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi e per gli effetti di cui nuovo Ccnl. FL 2019/2021, che prevede al Titolo III – Ordinamento Professionale, Capo I, un nuovo sistema di classificazione del personale (artt. 11-13).
5. Ai sensi del nuovo Ccnl. FL 2019/2021, che prevede al Titolo III – Ordinamento Professionale, Capo I, un nuovo sistema di classificazione del personale (artt. 11-13) e sulla base di quanto previsto nella parte relativa ai profili professionali di cui al citato contratto, l'obbligazione prestazionale del lavoratore assunta con la stipulazione del presente atto convenzionale, è articolata e diffusa in ordine a tutte indistintamente le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale d'inquadramento, in quanto professionalmente equivalenti.
6. La facoltà determinativa della specifica obbligazione prestazionale è attribuita al datore di lavoro e l'esercizio della stessa è limitata esclusivamente dal necessario possesso, da parte del dipendente, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti, dal vigente ordinamento giuridico generale e speciale, per l'assolvimento delle funzioni richieste.

7. È fatto salvo, ed espressamente convenuto, l'esercizio del potere modificativo dell'oggetto contrattuale di cui trattasi, da parte del datore di lavoro, in materia di facoltà attributiva, al dipendente, di mansioni proprie della categoria professionale immediatamente superiore a quella di iscrizione.
8. L'esercizio del potere specificativo – determinativo di cui alla precedente clausola sub. 7) è operata mediante appositi atti di gestione e/o organizzazione delle risorse umane rimessi alla competenza degli organi di gestione dell'Ente a norma dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni le cui determinazioni al riguardo, come ogni ulteriore prescrizione recata in materia da disposizioni legislative, regolamentari o secondo gli usi e le equità, rappresentano fonte civilistica del rapporto obbligatorio costituito con il presente atto negoziale, in applicazione del principio di eterointegrazione contrattuale di cui all'art. 1374 del codice civile.
9. Lo stipendio tabellare iniziale è fissato nella misura prevista dal CCNL Funzioni locali per dodici mesi. Si aggiungono: il rateo di tredicesima ai sensi di legge, le indennità e le competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate, gli assegni per il nucleo familiare, se dovuti per legge. Tutti gli emolumenti indicati sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. Lo stipendio è rapportato al tempo di impiego.
10. Il sig. \_\_\_\_\_ è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso l'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana”.
11. Per quanto non disciplinato dal presente contratto viene fatto espresso rinvio, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso, ai contratti collettivi nel tempo vigenti. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto. È inoltre condizione risolutiva la mancata produzione al protocollo dell'Ente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto della dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
12. La durata del periodo di prova è fissata dall'art. 25 CCNL 16.11.2022 a decorrere dal 01.02.2023, data di assunzione in servizio.
13. Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro, sino all'estinzione, sono regolati dalle clausole del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali/Funzioni locali, di volta in volta vigenti, dal contratto decentrato integrativo nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile (Libro V – Titolo II – Capo 1) e dal CCNL del 14 settembre 2000, dal CCNL del 05 ottobre 2001, dal CCNL del 22 gennaio 2004, dal CCNL 09 maggio 2006, dal CCNL 11 aprile 2008 e dal CCNL 31 luglio 2009 nonché dal CCNL 21 maggio 2018, nonché dal CCNL del 16.11.2022.
14. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali. Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.
15. Al lavoratore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, viene consegnato il Nuovo codice di comportamento e gli articoli da 71 a 72 del Titolo VII del CCNL 16.11.2022.

Il lavoratore, il sig. \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

Di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale subordinato a tempo parziale, 83,33% e determinato, 12 mesi, dando per conosciute le norme di riferimento, alle quali si fa rinvio.

~ \* ~

Letto, approvato e sottoscritto.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

Il lavoratore  
Sig. \_\_\_\_\_

Comune di Valle Castellana  
Il Responsabile Area Economico - Finanziaria  
Dott.ssa Di Vittorio Priscilla

